



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
PROVINCIA DI SALERNO**

**Ordinanza n° 185**

**del 22/10/2010**

**DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE,**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che a seguito dell'incontro tenutosi in data 19 ottobre 2010 presso la sede Comunale, tra le associazione di categoria dei commercianti (Confcommercio, Associazione Commercianti ed Artigiani) e l'Amministrazione Comunale, è scaturita la necessità di approntare apposita Ordinanza sindacale, al fine di consentire l'apertura facoltativa infrasettimanale degli esercizi commerciali operanti nell'abitato del territorio comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998;

**VISTA** la Legge Regionale n° 01 del 7 gennaio 2000;

**VISTO** il vigente S.I.A.D., approvato con D.C.C. n. 31 del 08/07/2008 e pubblicato sul B.U.R.C. N° 48 del 01/12/2008;

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza n. 33 del 07/05/2002;

**VISTO** l'art. 50 comma 7 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

**RILEVATA** l'opportunità, nell'ambito della discrezionalità che la Legge conferisce all'Autorità Comunale, di consentire che possono avvalersi di tale facoltà gli esercizi commerciali che lo ritengono, compatibilmente con la loro organizzazione d'impresa e che ciò debba avvenire nel pieno rispetto dei diritti e delle prerogative del personale impiegato;

**PRESO ATTO** di come una disciplina di tale tipo possa permettere all'imprenditore una apertura più libera e totalmente funzionale alle esigenze proprie e della clientela;

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso coadiuvare e sostenere in questo momento di grave crisi economica, il sistema produttivo del territorio ampliando le facoltà di apertura e garantendo in ogni caso un servizio minimo al consumatore nell'ambito di un programma generale di valorizzazione delle potenzialità del territorio;

**DISPONE**

Che gli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa e quelli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, operanti nell'intero territorio comunale hanno facoltà di derogare all'obbligo della chiusura infrasettimanale, a decorrere dalla data odierna, di adozione del presente atto. Per gli esercenti che non intendono usufruire di tale facoltà, la chiusura resta indicata il giovedì pomeriggio per il settore alimentare ed il lunedì mattina per il settore non alimentare. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione immediata, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

La presente ordinanza viene trasmessa agli organi di vigilanza, pubblicata all'Albo pretorio, diffusa mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, nonché inviata agli operatori interessati.

**IL SINDACO**  
**Dott. Francesco Longanella**